

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3181 del 03/07/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4462 del 11/11/2016 intestata a PIEFFECI S.p.A. per lo stabilimento di verniciatura riduttori e motoriduttori sito nel Comune di Forlì, Località Selva Via Mattei n. 12
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3268 del 03/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno tre LUGLIO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4462 del 11/11/2016 intestata a PIEFFECI S.p.A. per lo stabilimento di verniciatura riduttori e motoriduttori sito nel Comune di Forlì, Località Selva Via Mattei n. 12

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4462 del 11/11/2016 ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PIEFFECI S.P.A. con sede legale in Comune di Torino (TO), Via Vittorio Amedeo II n. 6. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di verniciatura riduttori e motoriduttori sito nel Comune di Forlì, Via Mattei n.12”* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 99898 del 24/11/2016;

Atteso che la stessa è stata aggiornata con Determinazioni Dirigenziali n. DET-AMB-2018-20 del 04/01/2018 e DET-AMB-2018-1312 del 15/03/2018, rilasciate dal SUAP del Comune di Forlì con Atti Prot. Com.li 2502 del 11/01/2018 e 25006 del 22/03/2018;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale ricomprende all'Allegato A *“EMISSIONI IN ATMOSFERA”*, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 25/02/2019, acquisita al Prot. Com.le 17982 e da Arpae al PG/2019/34950 del 04/03/2019, da **PIEFFECI S.p.A.** nella persona di Cornacchia Paolo in qualità di amministratore delegato con sede legale in Comune di Torino, Via Vittorio Amedeo II n. 6, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 27118 del 26/03/2019, acquisita da Arpae al PG/2019/48804, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Considerato che in data 01/04/2019 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae ai PG/2019/52241;

Dato atto che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 35354 del 18/04/2019, acquisita da Arpae al PG/2019/63264, la Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì ha comunicato quanto segue: *“Vista la domanda di modifica sostanziale dell'AUA in oggetto contenente la documentazione di impatto acustico a firma del TCA G. Marsigli da cui si evince che l'attività svolta in via Mattei, 12 anche con le modifiche apportate rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59”*;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 01/07/2019, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4462 del 11/11/2016 ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PIEFFECI S.P.A. con sede legale in*

Comune di Torino (TO), Via Vittorio Amedeo II n.6. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di verniciatura riduttori e motoriduttori sito nel Comune di Forlì, Via Mattei n.12” rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 99898 del 24/11/2016, come segue:

- l'ALLEGATO A della Determinazione Dirigenziale predetta è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci e Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4462 del 11/11/2016** ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PIEFFECI S.P.A. con sede legale in Comune di Torino (TO), Via Vittorio Amedeo II n.6. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di verniciatura riduttori e motoriduttori sito nel Comune di Forlì, Via Mattei n.12”*, **come segue:**
 - **l'ALLEGATO A della Determinazione Dirigenziale predetta è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4462 del 11/11/2016.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4462 del 11/11/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Carla Nizzoli

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-4462 del 11/11/16, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 24/11/16 prot. n. 99898, successivamente aggiornata con i seguenti atti:

- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-20 del 04/01/18, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 11/01/18 prot. n. 2502;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1312 del 15/03/18, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 22/03/18 prot. n. 25006.

Con l'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto viene richiesto quanto di seguito riportato:

- emissione N. 115 – a questa emissione sarà collegata l'esistente postazione automatizzata di posa dell'olio protettivo, precedentemente collegata alla emissione N. 111, con un aumento della portata da 4.000 a 5.000 Nmc/h;
- emissione N. 111 – dopo aver scollegato l'esistente postazione automatizzata di posa dell'olio protettivo a questo camino sarà collegata una nuova parete aspirata per i ritocchi di verniciatura in linea;
- aumento di portata della emissione N. 22 “cabina di verniciatura piccola + area appassimento” da 12.000 a 16.000 Nmc/h al fine di garantire meglio una velocità dell'aria compresa da 0,4 - 0,5 m/s.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento e rinnovo all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2019/46894 del 22/03/2019 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario richiedere ad Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, una relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta.

Con nota PG/2019/46896 del 22/03/19 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta, in particolare per quanto concerne l'utilizzo e le emissioni di composti organici volatili (trattandosi di uno stabilimento soggetto alle disposizioni dell'art. 275 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

Con nota PG/2019/103199 del 01/07/19 il Servizio Territoriale Distretto di Forlì di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle seguenti condizioni:

EMISSIONE E111 - postazione di ritocco in linea

Dopo l'appassimento e l'essiccazione il pezzo una volta smascherato e controllato potrebbe necessitare di una operazione di ritocco e al fine di ottimizzare tale fase la ditta installa una area nuova linea di ritocco che sarà collegata al punto di emissione E111 precedentemente utilizzato e autorizzato

per la postazione automatizzata di posa olio protettivo. Tale attività modifica il complesso di lavorazioni già autorizzate ai sensi dell'art. 275. Non incrementando il consumo di vernici o prodotti a base solvente, si valuta che per quanto concerne le emissioni di COV debbano essere riconfermate le condizioni di cui alla vigente autorizzazione. Per quanto concerne invece il parametro "Polveri" si faccia riferimento per la scelta del valore limite all'Allegato 4.7 della DGR 2236/09 e smi, che al punto 5. stabilisce un valore limite di 3 mg/Nmc.

In conclusione la Ditta dovrà:

- rispettare il limite indicato con obbligo di effettuare i monitoraggi annuali;
- provvedere alla messa a regime dell'emissione che di fatto è un'emissione nuova.

EMISSIONE E115 -postazione di posa olio protettivo manuale

Il punto nuovo di emissione E115 è una nuova emissione a cui sono convogliati i fumi della postazione esistente automatizzata per la stesura del olio protettivo, dotato da un robot antropomorfo GR630ST collegato a un fusto da 200 Kg vicino alla postazione di lavoro con il suo adeguato bacino di contenimento. Tale attività è compresa al punto 2. dell'Allegato 4.31 bis della DGR 2236/09 e s.m.i.; si rileva che le sostanze inquinanti emesse sono le polveri/nebbie oleose per le quali si conferma il limite già fissato e le prescrizioni indicate nella precedente autorizzazione per E111.

In conclusione la Ditta dovrà:

- rispettare il limite indicato con obbligo di effettuare i monitoraggi annuali;
- provvedere alla messa a regime dell'emissione E115 che di fatto è un'emissione esistente modificata.

EMISSIONE E22 - postazione di ritocco in linea

Con riferimento all'aumento della portata del ventilatore della cabina di ritocchi manuale "cabina di verniciatura piccola + area appassimento" da 12.000 mc/h a 16.000 mc/h al fine di garantire meglio una velocità dell'aria compresa da 0,4 - 0,5 m/s, si rileva che nulla osta. Attualmente il punto di emissione è però autorizzato senza l'indicazione del valore limite per le polveri. Si ritiene che ciò sia dovuto a mero errore materiale, in quanto l'indicazione del valore limite di 3 mg/Nmc è prevista nel punto 2 dell'Allegato 4.7 della D.G.R. 2236/09 e smi. e nel punto 48.2 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs 152/06 e smi, e che quindi la Ditta debba provvedere a una nuova messa a regime del punto di emissione.

In conclusione la Ditta dovrà:

- rispettare il limite indicato con obbligo di effettuare i monitoraggi annuali;
- provvedere alla messa a regime dell'emissione esistente modificata.

Da ultimo esaminando l'autorizzazione con riferimento alle altre emissioni provenienti da cabine di verniciatura ovvero la E89, E90, E91, E92 si è riscontrata anche l'assenza per ognuna del valore limite per le polveri. Per le motivazioni sopracitate si sottopone a codesta S.A.C. l'opportunità di prevedere l'inserimento di detto valori limite e l'effettuazione di un almeno un monitoraggio mediante campionamento della durata non inferiore ad un'ora in sostituzione della messa a regime mai effettuata.

In relazione alla messa in esercizio e messa a regime delle emissioni modificate, si valuta che i tre campionamenti possano essere sostituiti con un monitoraggio di almeno un'ora.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ritiene opportuno accogliere la proposta, contenuta nella relazione tecnica del Servizio Territoriale di Arpa sopra riportato, di stabilire un valore limite per le "Polveri totali" pari a 3 mg/Nmc anche per i punti di verniciatura E89, E90, E91, E92 esistenti e non soggetti a modifiche, ritenendo altresì necessario che la Ditta provveda, entro 60 giorni dal rilascio dell'aggiornamento di AUA, all'esecuzione di almeno un monitoraggio per ognuna di tali emissioni al fine di dimostrare il rispetto del nuovo valore limite.

Per le altre emissioni non oggetto di modifica si rimanda alle valutazioni riportate nell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpa S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-4462 del 11/11/16, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 24/11/16 prot. n. 99898, successivamente aggiornata con i seguenti atti:

- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-20 del 04/01/18, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 11/01/18 prot. n. 2502;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1312 del 15/03/18, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 22/03/18 prot. n. 25006.

Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì non ha fatto pervenire, entro

il termine per la conclusione del procedimento, alcun parere in risposta alla richiesta dal responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera effettuata con nota PG/2019/46896 del 22/03/19.

Il Comune di Forlì, coinvolto all'interno del procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire, entro il termine per la conclusione del procedimento, alcun parere relativamente all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpaè, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata da Arpaè S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-4462 del 11/11/16, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 24/11/16 prot. n. 99898, successivamente aggiornata con i seguenti atti:

- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-20 del 04/01/18, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 11/01/18 prot. n. 2502;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1312 del 15/03/18, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 22/03/18 prot. n. 25006;

e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al Comune di Forlì in data 25/02/2019 prot. n. 17982, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. 107 – VENTILAZIONE NATURALE LOCALE MISCELAZIONE VERNICI

EMISSIONE N. 108 – VENTILAZIONE NATURALE LOCALE DEPOSITO VERNICI

EMISSIONE N. 109 – VENTILAZIONE NATURALE CIELO TETTOIA

EMISSIONE N. 110 – VENTILAZIONE NATURALE CIELO TETTOIA

derivanti da sfati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto.

2. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

CALDAIA PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA LOCALE SPOGLIATOIO (29 kW, a metano)

relative a un impianto termico civile, con potenza termica inferiore a 3 MW, rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tale non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di verniciatura riduttori e motoriduttori sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 22 - CABINA VERNICIATURA PICCOLA + AREA APPASSIMENTO

Impianto di abbattimento: a secco (filtro TNT, filtraggio over spray 1° stadio, cassette fibra di vetro 2° e 3° stadio)

Portata massima	16.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	20	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
----------------	---	--------

EMISSIONE N. 84 – IMPIANTO ESPULSIONE TUNNEL INGRESSO

EMISSIONE N. 85 – IMPIANTO ESPULSIONE TUNNEL USCITA

Portata massima	7.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	20	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Fosfati (espressi come PO ₄)	5	mg/Nmc
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. 86 – IMPIANTO ESALAZIONE NATURALE FORNO ASCIUGATURA

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	20	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Fosfati (espressi come PO ₄)	5	mg/Nmc
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. 87 – IMPIANTO ESALAZIONE NATURALE TUNNEL APPASSIMENTO

Portata massima	8.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	20	h/g

EMISSIONE N. 88 – IMPIANTO ESPULSIONE FORNO DI ESSICCAZIONE

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	20	h/g

EMISSIONE N. 89 – IMPIANTO ESPULSIONE 1° CABINA VERNICIATURA A MANO DI FONDO

EMISSIONE N. 90 – IMPIANTO ESPULSIONE 2° CABINA VERNICIATURA A MANO DI FONDO

EMISSIONE N. 91 – IMPIANTO ESPULSIONE 3° CABINA VERNICIATURA A MANO DI FONDO

EMISSIONE N. 92 – IMPIANTO ESPULSIONE 4° CABINA VERNICIATURA A MANO DI FONDO

Impianto di abbattimento: ad umido (velo d'acqua)

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	20	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
----------------	---	--------

EMISSIONE N. 93 – IMPIANTO ESPULSIONE TUNNEL DI RAFFREDDAMENTO

Portata massima	50.000	Nmc/h
-----------------	--------	-------

Altezza minima	10	m
Durata	20	h/g

EMISSIONE N. 94 – BRUCIATORE 1 VASCA SGRASSAGGIO (150 kW, a metano)

EMISSIONE N. 95 – BRUCIATORE 2 VASCA SGRASSAGGIO (150 kW, a metano)

EMISSIONE N. 96 – BRUCIATORE VASCA LAVAGGIO (150 kW, a metano)

EMISSIONE N. 97 – BRUCIATORE VASCA PASSIVAZIONE (150 kW, a metano)

Portata massima	400	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	20	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dell'impianto.

EMISSIONE N. 98 – BRUCIATORE FORNO DI ASCIUGATURA (445 kW, a metano)

Portata massima	1.300	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	20	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dell'impianto.

EMISSIONE N. 99 – BRUCIATORE 1 FORNO ESSICCAZIONE (445 kW, a metano)

EMISSIONE N. 100 – BRUCIATORE 2 FORNO ESSICCAZIONE (445 kW, a metano)

Portata massima	1.400	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	20	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dell'impianto.

EMISSIONE N. 101 – BRUCIATORE CABINE DI VERNICIATURA (640 kW, a metano)

Portata massima	1.800	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	20	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.
Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dell'impianto.

EMISSIONE N. 102 – BRUCIATORE TUNNEL DI APPASSIMENTO 1 (174 kW, a metano)

Portata massima	1.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	20	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.
Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dell'impianto.

EMISSIONE N. 103 – BRUCIATORE TUNNEL DI APPASSIMENTO 2 (232 kW, a metano)

Portata massima	1.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	20	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.
Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dell'impianto.

EMISSIONE N. 104 – BRUCIATORE TUNNEL DI APPASSIMENTO 3 (232 kW, a metano)

Portata massima	800	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	20	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.
Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dell'impianto.

EMISSIONE N. 111 – POSTAZIONE DI RITOCOCCO IN LINEA (PARETE ASPIRATA)

Impianto di abbattimento: 1° stadio in cartone pieghettato, 2° stadio in fibra di vetro

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	20	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
----------------	---	--------

EMISSIONE N. 112 – POSTAZIONE MANUALE POSA OLIO PROTETTIVO

Impianto di abbattimento: cella filtrante con doppio stadio di filtrazione (calza zincata e panno in poliestere)

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	20	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nmc
------------------------------	----	--------

EMISSIONE N. 113 – TUNNEL PRETRATTAMENTO RIDUTTORI ZONA SGRASSAGGIO**EMISSIONE N. 114 – TUNNEL PRETRATTAMENTO RIDUTTORI ZONA RISCIAQUI**

Impianto di abbattimento: separatore di gocce

Portata massima	8.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	20	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Fosfati (espressi come PO ₄)	5	mg/Nmc
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. 115 – POSTAZIONE AUTOMATIZZATA POSA OLIO PROTETTIVO

Impianto di abbattimento: cella filtrante pieghettata in poliestere

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	20	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nmc
------------------------------	----	--------

2. Per quanto riguarda i Composti Organici Volatili (COV) utilizzati nella attività di “Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessili, tessuti, film e carta” (art. 275, punto 8 della Tab. 1 della Parte III e prescrizioni di cui alla Parte IV dell'allegato III Parte Quinta del DLgs 152/2006 e s.m.i.) di cui alle **emissioni N. 22, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 e 111**, le emissioni in atmosfera sono inoltre autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni di seguito riportati:

- il consumo massimo teorico di solvente è pari a 12,2 t/anno;
- emissione bersaglio: 12,2 t/anno di COV;

- c) i consumi mensili di prodotti vernicianti e diluenti, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo **punto 12**. Tali consumi non devono essere superiori a Kg 1.181 di prodotto verniciante a solvente, kg 120.291 di prodotto verniciante ad acqua, Kg 4.656 di diluente e solventi all'anno;
- d) **entro il 30 aprile di ogni anno**, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla parte Quinta del D.lgs. 03/04/06 n. 152, dovrà essere trasmessa ad Arpa Struttura Autorizzazioni e Concessioni e ad Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità dell'impianto al valore limite di emissione totale autorizzato;
- e) a tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della parte I dell'allegato III alla parte Quinta del sopra citato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno 1 volta/anno, un **piano di gestione dei solventi** redatto secondo le indicazioni contenute nella parte V dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 152/06.
3. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo.
4. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
5. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni modificate N. 22 e 111** e dell'**emissione nuova N. 115** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tali emissioni.
6. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 22, 111 e 115**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
7. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
8. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione N. 111** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
9. **Alla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissioni N. 22 e 115** a Ditta provvederà ad effettuare almeno un monitoraggio della emissione. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
10. **Entro 60 giorni** dal rilascio del presente provvedimento la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio delle **emissioni esistenti 89, 90, 91, 92** al fine di attestare il rispetto del valore limite per l'inquinante "polveri totali" fissato con il presente aggiornamento. **Entro un mese** dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena

(PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.

11. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle emissioni N. 22, 84, 85, 86, 89, 90, 91, 92, 111, 112, 113, 114 e 115 con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
12. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e ai monitoraggi periodici annuali. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di prodotti vernicianti a solvente, di prodotti vernicianti ad acqua, di diluente e di solventi, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto alla lettera c) del precedente punto 2. relativamente agli impianti di cui alle emissioni **N. 22, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 e 111.**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.